

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 129

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO I DEPUTATI

AMADEI, BATTAGLIA, MICHELI FILIPPO, PUCCI ERNESTO

PER CONCORSO - AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE - NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81, CAPOVERSO, E 314 DEL CODICE PENALE (PECULATO CONTINUATO)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(BONIFACIO)

il 20 marzo 1979

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati**Roma*

Roma, 15 marzo 1979

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti degli onorevoli Amadei Giuseppe, Battaglia Adolfo, Micheli Filippo e Pucci Ernesto per la trasmissione alla Camera dei Deputati.

Provvedo, pertanto, a trasmettere tale richiesta con gli atti del procedimento (fascicolo n. 14257/77/A della Procura di Roma).

Il Ministro
BONIFACIO*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati**Roma*

Roma, 24 febbraio 1979

A seguito di notizie apparse su diversi organi di stampa, nonché di due relazioni-denunce da parte della Banca di Italia e del collegio sindacale dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, questo ufficio ha instaurato procedimento penale a carico, tra altri, degli onorevoli:

Amadei Giuseppe, nato a Guastalla (Reggio Emilia) il 13 agosto 1919;

Battaglia Adolfo, nato a Viterbo il 10 febbraio 1930;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Micheli Filippo, nato a Montefranco (Terni) il 15 novembre 1911;

Pucci Ernesto, nato a Chiaravalle l'8 aprile 1917;
in ordine al reato di concorso in peculato continuato (articoli 81, capoverso, 110 e 314 del codice penale).

Poiché l'azione penale non può essere iniziata, trattandosi di persone con man-

dato parlamentare, si chiede — per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 15 del codice di procedura penale — l'autorizzazione a procedere nei confronti delle suddette persone, in ordine al reato sopra cennato.

Il Procuratore della Repubblica

GIOVANNI DE MATTEO